

Diritti inespressi

Con questo neologismo giornalistico, in questi ultimi tempi, alcuni canali televisivi hanno letteralmente gettato nel panico milioni di pensionati illudendoli con improbabili aumenti di pensione alla sola condizione di avere un importo di pensione “al di sotto dei 750 € mensili “ (sic). Ovviamente, gli interessati dovrebbero presentare una fantomatica domanda recandosi ai Patronati o ai CAF.

Le cose, purtroppo, non stanno assolutamente così!

Nessuna novità c'è stata negli ultimi tempi sulle pensioni se non quelle introdotte dalla legge di bilancio 2017: il problema annoso sta nel fatto che se un diritto non viene esercitato, di fatto, viene negato.

Giusto o sbagliato che sia è sempre stato così: l'INPS o l'INPDAP o l'ENPALS o altri gestori della previdenza non sono tenuti ad avvisare o a concedere prestazioni se non a seguito di espressa richiesta dell'interessato.

A onor del vero l'INPS, da anni, con la sola presentazione del modello RED o se a conoscenza dei redditi del pensionato tramite i dati messi a disposizione dall'Agenzia delle Entrate, eroga automaticamente tutta una serie di prestazioni anche in assenza di specifica richiesta da parte dell'interessato.

Quindi, il fenomeno dei cosiddetti “diritti inespressi” interessa una parte residuale dei sedici milioni di pensionati italiani.

Ma vediamo caso per caso quali sarebbero questi “diritti inespressi”.

ANF – Assegno al nucleo familiare

Si tratta degli assegni familiari concessi sulle pensioni che derivano esclusivamente da contribuzione da lavoro dipendente.

Come si determina l'importo spettante?

Tre sono i fattori che determinano l'importo spettante:

1. Il numero dei componenti il nucleo familiare
2. Il reddito complessivo dei componenti il nucleo
3. La tipologia del nucleo stesso

Nucleo familiare

Innanzitutto si fa riferimento alla composizione del nucleo familiare : Il nucleo familiare ai fini della concessione degli ANF è composto da:

- il richiedente lavoratore o il titolare della pensione;
- il coniuge che non sia legalmente ed effettivamente separato, anche se non convivente, o che non abbia abbandonato la famiglia (gli stranieri poligami nel loro paese possono includere nel proprio nucleo familiare solo una moglie);
- i figli ed equiparati di età inferiore a 18 anni, conviventi o meno;
- i figli ed equiparati maggiorenni inabili, purché non coniugati, previa autorizzazione. Sono considerati inabili i soggetti che, per difetto fisico o mentale, si trovano nell'assoluta e permanente impossibilità di dedicarsi a proficuo lavoro;
- i figli ed equiparati, studenti o apprendisti, di età superiore ai 18 anni compiuti ed inferiore ai 21 anni compiuti, purché facenti parte di "nuclei numerosi", cioè nuclei familiari con almeno 4 figli tutti di età inferiore ai 26 anni, previa autorizzazione;
- i fratelli, le sorelle del richiedente e i nipoti (collaterali o in linea retta non a carico dell'ascendente), minori o maggiorenni inabili, solo nel caso in cui essi sono orfani di entrambi i genitori, non abbiano conseguito il diritto alla pensione ai superstiti e non siano coniugati, previa autorizzazione.
- i nipoti in linea retta di età inferiore a 18 anni, viventi a carico dell'ascendente, previa autorizzazione;

Reddito complessivo del nucleo

I redditi del nucleo familiare da prendere in considerazione per la concessione dell'assegno sono quelli assoggettabili all'Irpef al lordo delle detrazioni d'imposta, degli oneri deducibili e delle ritenute erariali.

Sono da prendere in considerazione anche i redditi esenti da imposta o soggetti alla ritenuta alla fonte a titolo di imposta o imposta sostitutiva, se superiori complessivamente a € 1.032,91, prodotti nell'anno solare precedente il 1° luglio di ogni anno e hanno valore fino al 30 giugno dell'anno successivo.

Pertanto, se la richiesta di assegno per il nucleo familiare riguarda periodi compresi nel 1° semestre, da gennaio a giugno, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti 2 anni prima, mentre, se i periodi sono compresi nel 2° semestre, da luglio a dicembre, i redditi da dichiarare sono quelli conseguiti nell'anno immediatamente precedente.

Non devono essere dichiarati tra i redditi:

- i trattamenti di fine rapporto comunque denominati e le anticipazioni sui trattamenti di fine rapporto;
- i trattamenti di famiglia, comunque denominati, dovuti per legge;
- le rendite vitalizie erogate dall'Inail, le pensioni di guerra, le pensioni tabellari ai militari di leva vittime di infortunio;
- le indennità di accompagnamento agli invalidi civili, ai ciechi civili assoluti, ai minori invalidi che non possono camminare, ai pensionati di inabilità;
- le indennità di comunicazione per sordi e le indennità speciali per i ciechi parziali;
- gli indennizzi per danni irreversibili da vaccinazioni obbligatorie, trasfusioni e somministrazioni di emoderivati;
- gli arretrati di cassa integrazione riferiti ad anni precedenti quello di erogazione;
- l'indennità di trasferta per la parte non assoggettabile ad imposizione fiscale;
- gli assegni di mantenimento percepiti dal coniuge legalmente separato a carico del/della richiedente e destinati al mantenimento dei figli.

Il reddito complessivo del nucleo familiare deve essere composto, per almeno il 70%, da reddito derivante da lavoro dipendente ed assimilato.

Tipologia del nucleo familiare

Le tipologie individuate sono ben 13 ed ad ogni tipologia corrisponde una tabella con i limiti di redditi da rispettare con i relativi importi di ANF spettante a seconda del numero di componenti il nucleo familiare

TABELLE ASSEGNO AL NUCLEO FAMILIARE VALIDE DAL 1.7.2016 AL 30.06.2017

INDICE

TAB 11	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
TAB 12	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui non siano presenti componenti inabili
TAB 13	Nuclei familiari orfanili composti solo da minori non inabili
TAB 14	Nuclei familiari con entrambi i genitori e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile Nuclei familiari con entrambi i genitori senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (ex TAB 17)
TAB 15	Nuclei familiari con un solo genitore e almeno un figlio minore in cui sia presente almeno un componente inabile Nuclei familiari con un solo genitore senza figli minori e con almeno un figlio maggiorenne inabile (ex TAB 18)
TAB 16	Nuclei familiari orfanili composti da almeno un minore in cui sia presente almeno un componente inabile
TAB 19	Nuclei familiari orfanili composti solo da maggiorenni inabili
TAB 20A	Nuclei familiari con entrambi i coniugi senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella, nipote inabile)
TAB 20B	Nuclei monoparentali senza figli (in cui sia presente almeno un fratello, sorella, nipote inabile)
TAB 21A	Nuclei familiari senza figli (in cui non siano presenti componenti inabili)
TAB 21B	Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui non siano presenti componenti inabili)
TAB 21C	Nuclei familiari senza figli (in cui sia presente almeno un coniuge inabile e nessun altro componente inabile)
TAB 21D	Nuclei monoparentali senza figli con almeno un fratello, sorella o nipote (in cui solo il richiedente sia inabile)

Potete trovare le tabelle al seguente link:

https://tuttoprevenienza.it/wp-content/uploads/2016/06/anf_07-16_06-17.pdf

ANF – Assegno al nucleo familiare per nucleo composto da un solo componente

Esiste un particolare caso in cui è possibile chiedere l'ANF per sé stessi e per un nucleo familiare formato dal solo richiedente: un pensionato titolare di pensione di reversibilità riconosciuto invalido civile al 100%.

In pratica un vedovo/a titolare di pensione di reversibilità se invalido al 100% può richiedere l'ANF per sé stesso nel rispetto dei limiti di reddito stabiliti dalla tabella 19.

L'importo dell'assegno varia da 52,91 € mensili per redditi fino a 27.899,67 € a 19,59 € mensili per redditi fino a 31.296,62 € (limiti di reddito validi fino a giugno 2017).

Assegno Familiare

Si tratta del “vecchio” assegno familiare che viene ancora corrisposto ai titolari di pensioni derivanti in tutto o in parte da contribuzione autonoma: in pratica le pensioni categoria Vo art, Vo Com, Vr o So Art, So Com, Sr e Io Art, Io Com, Ir.

L’assegno viene erogato in misura fissa e pari a 10,21 € mensili per ogni familiare a carico.

Si tiene conto dei redditi complessivi del nucleo familiare per determinare il diritto alla percezione dell’assegno familiare e non anche della sua misura che, come detto, è fissa.

Quattordicesima mensilità

E’ la somma aggiuntiva per i pensionati a basso reddito.

Non è l’importo della pensione a determinarne il diritto ma il reddito complessivo dichiarato dal pensionato; il reddito da considerare è esclusivamente quello personale non si tiene conto di quello dell’eventuale coniuge.

Sono previsti due scaglioni di reddito con relative somme differenziate secondo le tabelle seguenti:

Per redditi personali fino a 9.786,85 € per il 2017

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	437,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	546,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	655,00 €

Per redditi fino personali a 13.049,14 € per il 2017

Lavoratori dipendenti (anni di contribuzione)	Lavoratori autonomi (anni di contribuzione)	Somma aggiuntiva
Fino a 15	Fino a 18	336,00 €
Sopra i 15 e fino a 25	Sopra i 18 e fino a 28	420,00 €
Oltre i 25	Oltre i 28	504,00 €

E’ richiesto il requisito del compimento del 64° anno di età.

La somma aggiuntiva spetta esclusivamente sulle pensioni previdenziali (che hanno origine dal versamento di contributi) e non su quelle assistenziali (assegni sociali e pensioni di invalidità civile).

Si consiglia di non presentare domanda fino al mese di luglio: infatti questa somma aggiuntiva verrà erogata con la rata di luglio e l’INPS potrebbe farlo automaticamente se a conoscenza, tramite piattaforma fiscale, del reddito del pensionato.

Solo nel caso, avendone diritto e non vedendosela concedere, si dovrà inoltrare la relativa domanda.

Integrazione al trattamento minimo

Se l'importo di pensione è inferiore a 501,89 € per il 2017 (trattamento minimo) bisogna verificare se spetti o meno il trattamento minimo.

Questo trattamento viene garantito se non si superano determinati limiti reddituali personali o coniugali.

Per pensionato non coniugato

LIMITI DI REDDITO PER L'INTEGRAZIONE AL MINIMO DELLE PENSIONI Articolo 6 della legge 11 novembre 1983, n. 638

1 – PENSIONI DEL FONDO LAVORATORI DIPENDENTI			
Anno	Limiti di reddito personale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito personale che consentono l'integrazione al minimo totale e parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2016	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14
2017	Oltre € 13.049,14	Fino a € 6.524,57	Oltre € 6.524,57 fino a 13.049,14

Per pensionato coniugato

2 – PENSIONI CON DECORRENZA COMPRESA NELL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2016	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85
2017	Oltre € 32.622,85	Fino a € 26.098,28	Da € 26.098,28 fino a 32.622,85

Alle pensioni liquidate con decorrenza nell'anno 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo, calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 5 volte il predetto minimo annuo (art. 4 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, come modificato dall'art.11, comma 38, della legge 24 dicembre 1993, n. 537).

Per pensionato coniugato

3 – PENSIONI CON DECORRENZA SUCCESSIVA ALL'ANNO 1994			
Anno	Limiti di reddito coniugale che escludono l'integrazione al minimo	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo intero	Limiti di reddito coniugale che consentono l'integrazione al minimo totale o parziale a seconda dell'importo a calcolo della pensione
2016	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28
2017	Oltre € 26.098,28	Fino a € 19.573,71	Da € 19.573,71 fino a 26.098,28

Alle pensioni liquidate con decorrenza successiva al 1994 a soggetti coniugati, non legalmente ed effettivamente separati, l'integrazione al minimo non spetta se il pensionato possiede redditi propri per un importo superiore a 2 volte l'ammontare annuo del minimo calcolato in misura pari a 13 volte l'importo mensile in vigore al 1° gennaio, ovvero redditi cumulati con quelli del coniuge per un importo superiore a 4 volte il predetto minimo annuo (articolo 2, comma 14, della legge 8 agosto 1995, n. 335).

Maggiorazione per ex combattenti

Questa maggiorazione può essere ancora richiesta anche su pensioni in prima liquidazione. Bisogna essere in possesso della qualifica di:

- Ex combattente o assimilato. Il dato lo si rileva dal foglio matricolare;
- Profugo. La certificazione deve essere rilasciata dalle Prefetture;
- Orfano di guerra. Un tempo la certificazione veniva rilasciata dalle Prefetture.

La maggiorazione è pari a 15,40 € mensili: la maggiorazione si rivaluta per effetto della perequazione automatica dal momento in cui la si inizia a percepire.

Domanda all'INPS con le solite modalità allegando i titoli che danno diritto alla maggiorazione.

Maggiorazioni sociali

Questo è un capitolo molto complesso perché le variabili in gioco sono molte: ci proviamo ugualmente!

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (no diritto al "milione" al mese)

Età = 60/65 anni

Limiti reddituali

- Personale = T.M annuo + maggiorazione sociale annua
- Limite coniugale = limite personale + Assegno sociale annuo

Vedere tabella seguente

MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI MINIMI
Articolo 1 della legge 29 dicembre 1988, n. 544,
Modificato dall'articolo 69 comma 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

IMPORTI										
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001							
Da 60 anni	Mensile	50.000	Mensile	25,83						
	Annuo	650.000	Annuo	335,79						
Da 65 anni	Mensile	160.000	Mensile	82,64						
	Annuo	2.080.000	Annuo	1.074,32						
Da 70 anni	Mensile	160.000								
	Annuo	2.080.000								
Da 75 anni	Mensile	180.000								
	Annuo	2.340.000								
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE										
<ul style="list-style-type: none"> A - Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua B - Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 										
	TM	AS	60 anni di età		65 anni di età					
			personale	coniugale	personale	coniugale				
2016	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80				
2017	6.524,57	5.824,91	6.860,36	12.685,27	7.598,89	13.423,80				
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE										
<ul style="list-style-type: none"> La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. <p align="center"> [A - (RP + P)] : 13 [B - (RF + RP + P)] : 13 </p> <ul style="list-style-type: none"> RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. P: importo della pensione spettante nell'anno. 										

Maggiorazione sociale dei trattamenti minimi (si diritto al "milione" al mese)

- Età: 60 anni se inabili
- 65 anni se si ha diritto alla riduzione in base agli anni di contributi versati
- 70 anni per tutti gli altri casi

Maggiorazione pari a 136,44 € mensili; vedere tabelle seguenti

**INCREMENTO DELLA MAGGIORAZIONE SOCIALE DEI TRATTAMENTI
MINIMI**

**Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007**

IMPORTI				
	La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2002 al 31 dicembre 2007		La maggiorazione rimane invariata dal 1 gennaio 2008	
Da 60 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 65 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
Da 70 anni	mensile	123,77	mensile	136,44
	annuo	1.609,01	annuo	1.773,72
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = trattamento minimo annuo (TM) + maggiorazione sociale annua • B – Limite coniugale = limite personale + assegno sociale annuo (AS). 				
	TM	AS	Limite personale	Limite coniugale
2016	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2017	6.524,57	5.824,91	8.298,29	14.123,20
IMPORTO MENSILE DI MAGGIORAZIONE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • La maggiorazione sociale spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo della maggiorazione e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + P)] : 13$ $[B - (RF + RP + P)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini della maggiorazione sociale. • P: importo della pensione spettante nell'anno. 				

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale viene attribuito dal compimento del **sessantesimo anno di età solo ai titolari inabili**.

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

settimane di contribuzione	anni di riduzione età	Età dalla quale spetta l'aumento
fino a 129	0	70
da 130 fino a 389	1	69
da 390 fino a 649	2	68
da 650 fino a 909	3	67
da 910 fino a 1169	4	66
da 1170 in poi	5	65

Pensioni sociali

Le pensioni sociali ancora in essere (decorrenza pensione antecedente al 1° gennaio 1996)

cat. PS hanno diritto ad un aumento mensile di 269,07 € pari a 3.497,91 € annui

Vedi tabella seguente

AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE

Articolo 2 della legge 29 dicembre 1988, n. 544

Modificato dall'art. 70, comma 4 della legge 388/2000, Finanziaria del 2001

Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria del 2002

Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

3 – IMPORTI DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
	2016		2017	
Da 65 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
Da 70 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
Da 75 anni	mensile	269,07	mensile	269,07
	annuo	3.497,91	annuo	3.497,91
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A – Limite personale = pensione sociale annua (PS) + aumento della pensione sociale annuo • B – Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	PS	AS	Limite personale	Limite coniugale
2016	4.800,38	5.824,91	8.298,29	14.123,20
2017	4.800,38	5.824,91	8.298,29	14.123,20
IMPORTO MENSILE DELL'AUMENTO DELLA PENSIONE SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quella di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + PS)] : 13$ $[B - (RF + RP + PS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento della pensione sociale. • PS: importo della pensione sociale spettante nell'anno, al netto del "ticket" di 5,17 € (lire 10.000). 				

Assegno sociale senza diritto all'aumento per "milione al mese"

Per chi non ha compiuto i 70 anni o non ha diritto alle riduzioni per contribuzione versata.

AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE Articolo 70, commi 1, 2, 3 della legge 388/2000, Finanziaria 2001

7 – IMPORTI DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
	2001		Dal 1 gennaio 2002 - NO diritto art. 38 l. 448/2001			
Da 65 anni	mensile	25.000	mensile	12,92		
	annuo	325.000	annuo	167,96		
Da 70 anni	mensile	25.000				
	annuo	325.000				
Da 75 anni	mensile	40.000				
	annuo	520.000				
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALL'AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE						
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + trattamento minimo annuo (TM) 						
	AS	TM	Limite personale	Limite coniugale		
2016	5.824,91	6.524,57	5.992,87	12.517,44		
2017	5.824,91	6.524,57	5.992,87	12.517,44		
IMPORTO MENSILE DELL' AUMENTO DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE						
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 						

MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE
Articolo 38 della legge 448/2001, Finanziaria 2002
Modificato dall'articolo 5 comma 5 della legge 127/2007

8 – IMPORTI DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
	2016		2017	
Da 65 anni	mensile	190,26	mensile	190,26
	annuo	2.473,38	annuo	2.473,38
Da 70 anni	mensile	190,26	mensile	190,26
	annuo	2.473,38	annuo	2.473,38
LIMITI DI REDDITO PER IL DIRITTO ALLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE				
<ul style="list-style-type: none"> • A - Limite personale = assegno sociale annuo (AS) + aumento annuo • B - Limite coniugale = limite personale + importo annuo assegno sociale (AS) 				
	AS	Limite personale	Limite coniugale	
2016	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
2017	5.824,91	8.298,29	14.123,20	
IMPORTO MENSILE DELLA MAGGIORAZIONE DELL' ASSEGNO SOCIALE SPETTANTE				
<ul style="list-style-type: none"> • L'aumento spettante è quello di importo meno elevato tra l'intero importo dell'aumento e quello risultante dal calcolo effettuato sulla base del reddito personale e della sommatoria dei redditi del pensionato e del coniuge. $[A - (RP + AS)] : 13$ $[B - (RF + RP + AS)] : 13$ • RP: reddito del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • RF: reddito del coniuge del pensionato da considerare ai fini dell'aumento dell'assegno sociale. • AS: importo dell'assegno sociale spettante nell'anno. 				

Nota bene

Dall'anno 2002 l'incremento della maggiorazione sociale può essere attribuito dal compimento del **sessantacinquesimo anno di età** solo ai titolari che possono usufruire della **riduzione di età secondo la contribuzione versata**.

Nota finale

Le domande per ottenere tutte le prestazioni sin qui descritte vanno inoltrate all'INPS esclusivamente per via telematica.

La prescrizione del diritto è quinquennale quindi è possibile recuperare eventuali somme spettanti e mai percepite fino ai cinque anni precedenti.



Per consulenza personalizzata e presentazione di eventuali
domande
il Patronato INAS CISL è gratuitamente a tua disposizione.
Chiama il numero verde per trovare la sede più vicina



Rilasciato sotto Licenza [Creative Commons Attribuzione - Non commerciale - Non opere derivate 3.0 Italia](https://creativecommons.org/licenses/by-nc-nd/3.0/it/).

Per ricevere direttamente "Previdenza Flash" inviate una e-mail a : p.zani@tutto previdenza.it con all'oggetto "Previdenza Flash" e come testo "sì"